
MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 31 gennaio 2002.****Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE
ED
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI
ED
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il regolamento (CE) n. 132/99 della Commissione del 21 gennaio 1999 recante modifica del regola-

mento 2630/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano e, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione delle tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determinino le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000, nonché per la trasmissione informatica dei dati;

Ritenuta la necessità di determinare le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 dinanzi citato;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 dicembre 2001 e 31 gennaio 2002;

Decretano:

Art. 1.

Definizioni

1) Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) anagrafe bovina: il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina;

b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento;

c) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in una azienda come unità epidemiologica e, in caso di più allevamenti in un'azienda, questi ultimi devono formare un'unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria;

d) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali; anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel

caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest'ultimo è individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell'azienda;

e) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*;

f) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus* destinato ad essere condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potrà essere avviato solamente alla macellazione;

g) stabilimento di macellazione: stabilimento autorizzato dall'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;

h) autorità competente: il Ministero della salute, in quanto autorità competente ai sensi della normativa comunitaria, e, ciascuno per la propria competenza, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende unità sanitarie locali, l'AGEA e gli organismi pagatori;

i) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato è accettato e registrato nella Banca dati nazionale (BDN) secondo quanto stabilito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2;

j) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati dalla autorità competente al fine di garantire la congruenza dell'informazione pervenuta in anagrafe con quanto rilevabile ad un controllo;

k) certificato elettronico di identità: l'abilitazione per l'accesso alla BDN.

Art. 2.

Sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti e capi della specie bovina

1. Le principali finalità dell'anagrafe bovina sono:

a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza);

b) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni bovine e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;

c) assicurare efficienza ed efficacia nella gestione, nell'erogazione e nel controllo dei regimi di aiuto comunitari.

2. L'anagrafe bovina comprende i seguenti elementi:

a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;

b) i passaporti per gli animali;

c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;

d) la banca dati informatizzata.

3. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al comma 1, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:

a) i detentori degli animali,

b) i titolari degli stabilimenti di macellazione;

c) i produttori e i fornitori di marchi auricolari;

d) i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali;

e) AGEA e organismi pagatori;

f) le regioni e le province autonome;

g) il Ministero della salute.

4. L'anagrafe bovina si basa:

a) sulle dichiarazioni del detentore degli animali e del responsabile dello stabilimento di macellazione;

b) sulla registrazione in tempo reale e comunque nei tempi previsti dalla normativa comunitaria degli eventi nella Banca dati nazionale (BDN) prevista all'art. 6.

5. L'autorità sanitaria competente a livello territoriale certifica l'iscrizione del capo in banca dati nazionale e conseguentemente rilascia e vidima il documento individuale degli animali, denominato passaporto.

Art. 3.

Marchi auricolari

1. Gli animali della specie bovina devono essere identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme a quanto stabilito in allegato I. Sono fatte salve le diverse modalità di identificazione degli animali della specie bovina nati prima del 1° gennaio 1998, non destinati agli scambi intracomunitari.

2. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito.

3. In conformità alle procedure operative di cui all'art. 6, comma 2, l'assegnazione dei codici individuali dei marchi auricolari spettanti a ciascun allevamento è effettuata dalla banca dati nazionale in collaborazione con il servizio veterinario della ASL competente.

4. Il fornitore di marchi auricolari consegna, previa registrazione nella banca dati nazionale ed in conformità alle procedure operative di cui all'art. 6, comma 2, al detentore degli animali, i marchi auricolari richiesti per l'allevamento e per ciascun marchio una cedola identificativa del bovino prestampata con il numero della marca ed i dati dell'allevamento stesso, conforme al modello riportato nell'allegato II.

5. I marchi possono essere commercializzati solo previa certificazione di conformità del Ministero della salute. I criteri e le modalità per ottenere la certificazione sono emanati dal Ministro della salute, con decreto entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Passaporto

I. Il servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente provvede al rilascio e alla vidimazione del passaporto, entro quattordici giorni dalla notifica del detentore di cui all'art. 7, comma 5, per gli

animali identificati conformemente all'art. 3. dopo l'iscrizione e la verifica del capo in banca dati nazionale. Il modello del passaporto è conforme al modello riportato nell'allegato III.

2. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al codice di identificazione della madre può essere omessa sul passaporto previsto al comma precedente solo per gli animali nati prima del 1° gennaio 1998.

3. Il passaporto accompagna gli animali in ogni spostamento.

Art. 5.

Registrazione

1. Ogni azienda ed ogni allevamento, come definiti all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), devono essere registrati presso il servizio veterinario territorialmente competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e devono essere registrati nella banca dati nazionale.

2. Il titolare dell'azienda deve comunicare al servizio veterinario competente ogni variazione relativa alla propria azienda entro sette giorni dall'evento.

3. Il servizio veterinario dell'A.U.S.L. competente registra presso la BDN ogni variazione relativa alle aziende e agli allevamenti che insistono sul territorio di competenza.

4. Ogni azienda deve avere un registro aziendale. Il registro aziendale è rilasciato e tenuto secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed è conforme al modello riportato nell'allegato IV al presente decreto. Nel caso in cui in una stessa azienda siano presenti più allevamenti a ciascun proprietario è rilasciato un registro aziendale.

5. Per gli animali della specie bovina il registro aziendale può essere realizzato anche in via informatica, con modalità dirette ad impedirne la contraffazione, secondo procedure e modalità stabilite nel manuale operativo previsto all'art. 6, comma 2.

Art. 6.

Banca dati informatizzata degli animali della specie bovina

1. La Banca dati nazionale (BDN) informatizzata è unica ed è realizzata in conformità con quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; garantisce le funzionalità citate al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento CE n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono predisposte dal comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale operativo da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della salute e del Mini-

stero delle politiche agricole e forestali. Nelle procedure operative sono determinate, tra l'altro, le modalità di accreditamento dei soggetti abilitati a registrare nella BDN.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione del soggetto interessato al fine di garantire l'interoperabilità della BDN e del SIAN.

Art. 7.

Compiti del detentore

1. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione dei trasportatori, deve tenere debitamente aggiornato il registro previsto all'art. 5, comma 4, ove riporta entro tre giorni dall'ingresso in stalla o dall'uscita dalla stessa o dalla marcatura del capo, almeno le seguenti informazioni:

a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di nascita, la data di ingresso in stalla, il codice della madre, il sesso e la razza;

b) la data del decesso per gli animali morti in azienda con indicazione della causa di morte desumibile dal certificato sanitario;

c) per gli animali che lasciano l'azienda: la data di partenza, il codice di identificazione dell'azienda o il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda di destinazione, ad eccezione del trasportatore, ai quali viene trasferito l'animale, gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4);

d) per gli animali che arrivano nell'azienda: la data di ingresso in stalla, il codice di identificazione dell'azienda, ad eccezione del trasportatore, dai quali l'animale proviene e gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4).

2. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista, presso i fornitori registrati nell'elenco previsto all'art. 12, comma 1, lettera b), i marchi auricolari. Il detentore può acquistare un numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale.

3. I marchi auricolari non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale sono stati rilasciati.

4. Il detentore appone entro venti giorni dalla nascita i marchi auricolari a ciascun orecchio dell'animale ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato.

5. Il detentore notifica alla BDN le nascite e le importazioni da Paesi terzi, entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari.

6. Il detentore può registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma 5 alla banca dati nazionale secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla BDN, invia, per ciascun animale nato in azienda o importato da Paesi terzi, la cedola identificativa prevista all'art. 3, comma 4, completata in ogni sua parte,

al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla marcatura dell'animale.

7. Gli animali della specie bovina importati da Paesi terzi, sottoposti ai controlli previsti dal decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, che rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari previsti all'art. 3, entro i venti giorni successivi ai predetti controlli e comunque prima che gli animali lascino l'azienda.

8. Non occorre identificare, con le modalità di cui al comma 5, gli animali importati da Paesi terzi, nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e l'animale sia effettivamente macellato entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93.

9. Il detentore:

a) è responsabile della corretta tenuta dei passaporti, delle cedole identificative, dei marchi auricolari e del registro aziendale;

b) completa, all'arrivo di ciascun animale il passaporto, inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma negli spazi previsti;

c) compila la specifica sezione dei passaporti relativa ai premi comunitari;

d) può registrare direttamente — secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2 — la morte di un animale nella banca dati nazionale ed è tenuto ad inviare il passaporto al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla data del decesso;

e) comunica la morte di un animale, ove non provveda direttamente, inviando il passaporto al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla data del decesso, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale;

f) comunica entro 48 ore lo smarrimento o il furto degli animali e di quanto indicato alla lettera a) all'autorità di polizia giudiziaria competente e al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente che provvederà alla registrazione in BDN.

10. Il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro sette giorni dall'evento.

11. Il detentore può registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma 10 nella BDN secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL, invia, per ciascun animale movimentato, al servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente, entro sette giorni, la documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva registrazione in BDN.

Art. 8.

Compiti del titolare dello stabilimento di macellazione

1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione preventivamente registrato nella BDN:

a) comunica alla BDN e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati, così come definite nel manuale operativo;

b) provvede, sotto controllo del servizio veterinario, alla distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati.

Art. 9.

Compiti dei fornitori dei marchi auricolari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000 l'elenco dei fornitori di marchi auricolari è registrato in BDN.

2. I fornitori di marchi auricolari sono cancellati dall'elenco nel caso di produzione e distribuzione di marchi non conformi a quanto richiesto all'art. 3 del presente decreto.

3. I fornitori trasmettono alla banca dati nazionale e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale l'elenco dei marchi forniti a ciascun allevamento, contestualmente alla consegna, secondo le modalità definite nel manuale operativo.

Art. 10.

Compiti del servizio veterinario delle aziende unità sanitarie locali

1. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale:

a) è connesso alla BDN;

b) rilascia e vidima il passaporto di cui all'art. 4;

c) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni previste per l'identificazione e registrazione degli animali ed in particolare effettua i controlli previsti dal regolamento (CE) 2630/1997 e successive modifiche presso le aziende zootecniche e ne registra l'esito nella BDN secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2; il veterinario ufficiale annota il proprio nome, la data del controllo e la propria firma sul registro previsto all'art. 5;

d) registra ed aggiorna nella banca dati nazionale le informazioni relative alle aziende zootecniche e agli allevamenti;

e) registra, nella BDN le informazioni relative alle nascite, alle movimentazioni, alle macellazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi per quei detentori che non intendono avvalersi della facoltà di registrare direttamente i dati o di avvalersi di convenzioni con altri organismi;

f) registra nella BDN il furto e lo smarrimento di animali, di cedole identificative, dei passaporti e dei marchi auricolari;

g) stampa da sistema e rilascia il duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di notifica. Il nuovo passaporto riporta l'indicazione «DUPLICATO»;

h) invia, ai sensi del regolamento (CE) 132/1999 i verbali dei controlli che evidenziano le irregolarità, all'organismo pagatore.

2. I servizi veterinari di ciascuna azienda unità sanitaria locale, che effettuano l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di macellazione, controllano l'avvenuta distruzione dei marchi auricolari, preventivamente tagliati a cura del responsabile dello stabilimento e custodiscono per tre anni ai sensi del regolamento (CE) 1760/2000 i passaporti degli animali debitamente annullati.

Art. 11.

Compiti delle regioni e delle province autonome

1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome:

a) assicurano il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione sul territorio di propria competenza ed in particolare organizzano, coordinano e verificano l'attività prevista all'art. 10 da parte dei servizi veterinari delle AUSL;

b) disciplinano le modalità e le procedure di cui all'art. 5, comma 5.

2. Le regioni e le province autonome sono connesse alla BDN.

3. Ferma restando l'ufficialità dei dati della BDN, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle procedure definite di cui all'art. 6, comma 2, relative all'uniformità dei tempi, dei flussi informativi e dei controlli, possono stabilire criteri organizzativi riguardanti le fasi gestionali di afflusso dei dati alla banca dati regionale, garantendo in tempo reale l'aggiornamento della BDN.

Art. 12.

Compiti del Ministero della salute

1. Il Ministero della salute:

a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli allevamenti e dei capi bovini prevista all'art. 6 e ne garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Assegna ai detentori o loro delegati il certificato elettronico di identità che distribuisce per il tramite del servizio veterinario delle AUSL;

b) redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari e ne certifica la conformità;

c) in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dal fornitore di marchi auricolari, sospende o revoca l'iscrizione del predetto fornitore da tale elenco;

d) comunica alle regioni e province autonome l'elenco dei fornitori registrati e le eventuali modifiche;

e) comunica, per via informatica, ai servizi veterinari di ciascuna azienda unità sanitaria locale, alle regioni e alle province autonome, le variazioni relative a ciascun azienda e ai capi ivi detenuti, compresi i movimenti e i capi macellati, per l'espletamento dei compiti previsti agli articoli 10 e 11.

2. Il Ministero della salute, in quanto autorità competente ai sensi della normativa comunitaria, verifica la corretta applicazione della disciplina prevista dal presente decreto, all'uopo avvalendosi di uno specifico organismo di ispezione.

3. Per l'applicazione del presente articolo il Ministero della salute si avvale del Centro servizi nazionale attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», con sede in Teramo.

Art. 13.

Obiettivi degli organismi pagatori

1. La banca dati nazionale deve contenere e rendere disponibili all'AGEA ed agli organismi pagatori, ai sensi del regolamento (CE) 3887/92, del regolamento (CE) 1254/99, nonché ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 gennaio 2000, per ogni azienda richiedente premi, almeno i seguenti dati:

a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:

- a1) tipo di produzione (da latte o da carne);
- a2) iscrizioni ai libri genealogici di razza;
- a3) codice del libro genealogico di iscrizione;
- a4) allevamento sottoposto a campione;
- a5) tipo del campione;

b) identificativo individuale degli animali della specie bovina:

- b1) marca auricolare;
- b2) data di nascita;
- b3) sesso;
- b4) razza o tipo genealogico;
- b5) data di entrata in allevamento;
- b6) periodo di lattazione (data di inizio e di fine);

b7) codice della madre;

b8) data di presentazione e codice della domanda di premio;

c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e registrato:

- c1) data di uscita dall'allevamento;
- c2) codice aziendale del nuovo allevamento ovvero;

c3) codice univoco aziendale della struttura di macellazione;

d) dati relativi alla morte di un animale identificato e registrato:

- d1) data di morte;
- d2) causa della morte;

e) dati relativi alla macellazione:

- e1) data di macellazione;
- e2) marca auricolare;
- e3) numero di macellazione attribuito alla carcassa;
- e4) peso della carcassa;
- e5) classificazione;
- e6) categoria;

e7) codice univoco identificativo della struttura di macellazione;

f) dati relativi ad animali macellati su disposizione dell'autorità sanitaria nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi:

- f1) data di macellazione;
- f2) causa di macellazione;
- f3) marca auricolare;
- f4) esiti positivi test rapidi BSE;

g) anomalie rilevabili in BDN e codificate nel manuale operativo;

h) inadempienze ed irregolarità nel sistema di identificazione e registrazione rilevate nell'ambito dell'attività di controllo ed eventuali sanzioni irrogate:

- h1) codice aziendale;
- h2) tipo di inadempienza ed irregolarità codificate nel manuale operativo;
- h3) data della sanzione;
- h4) tipo di sanzione;
- h5) importo della sanzione;

i) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarità dalle strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto:

- i1) codice univoco dello stabilimento della struttura di macellazione;
- i2) tipo di inadempienza o irregolarità codificate;
- i3) data della sanzione;
- i4) tipo di sanzione;
- i5) importo della sanzione;

j) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto anabolizzante;

k) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarità riscontrate nelle domande di premio:

k1) codice aziendale;

k2) tipo di inadempienza o irregolarità codificate nel manuale operativo;

k3) tipo di sanzione (amministrativa, penale, etc.);

k4) importo della sanzione.

2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 è effettuata, nel termine previsto dalla normativa comunitaria ovvero dal presente decreto ovvero, in mancanza di termine nelle suddette disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, da:

a) detentore per i dati di cui alle lettere a1), a2), a3), b), c1), c2), d1), d2) del comma 1;

b) struttura di macellazione per i dati di cui alle lettere c3), e) del comma 1;

c) AUSL per i dati di cui alle lettere f), h), i), j) del comma 1;

d) AGEA per i dati di cui alle lettere a4), a5), k) del comma 1,

e) BDN per i dati di cui alla lettera g) del comma 1;

3. L'AGEA e gli organismi pagatori regionali sono connessi alla BDN.

4. Il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ciascuno per quanto di competenza, determinano le modalità di adeguamento del patrimonio informativo della BDN in modo da garantirne l'adeguamento all'evoluzione della normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia zootecnica.

Art. 14.

Assistenza

1. Il detentore ed il titolare dello stabilimento di macellazione, per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, possono avvalersi dell'assistenza degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari riconosciuti ai sensi dell'art. 1, lettera s), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonché dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti. Le regioni possono individuare altri soggetti per l'adempimento dei compiti suddetti.

2. Gli organismi pagatori e le regioni possono stipulare apposita convenzione per le finalità previste dal presente decreto con i soggetti di cui al comma 1.

Art. 15.

Coordinamento

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, il comitato tecnico di coordinamento e composto da:

a) un rappresentante del Ministero della salute;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) un rappresentante del Ministro delle innovazioni e delle tecnologie;

d) un rappresentante del Centro servizi nazionale;

e) un rappresentante di AGEA area coordinamento;

f) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

2. Il comitato di cui al comma 1 predispose le procedure di cui all'art. 6, comma 2, e propone le modifiche alla disciplina del presente decreto da adottarsi con le medesime modalità di emanazione del presente decreto. Il comitato verifica la compatibilità della banca dati regionale con i criteri di cui all'art. 11, comma 3, ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della salute della operatività della banca dati regionale.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni del presente provvedimento a partire dal 1° luglio 2002.

2. Il presente decreto trova applicazione anche nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte salve le disposizioni adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statutarie, assicurando comunque l'interconnessione con il sistema nazionale.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro degli affari regionali
LA LOGGIA


Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

*Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 170*


ALLEGATO I

MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI


Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare **sinistro**
Lato interno:




Lato esterno



Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare destro
Lato interno:



Lato esterno



I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono di materiale plastico flessibile;
- b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;
- c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;
- d) sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocergli;
- e) riportano solamente diciture non asportabili di colore nero;
- f) ogni marchio auricolare è composto di due parti di uguale dimensione e forma, maschio e femmina;
- g) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm;
- h) ciascuna parte ha una larghezza minima di 55 mm;
- i) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm;
- j) sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai libri genealogici;
- k) dopo 1 anno, all'esame visivo: la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

Fronte

ALLEGATO II

CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO

(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)

Nuova identificazione Sostituzione

CODICE IDENTIFICATIVO

CODICE A BARRE

Codice azienda

Codice del marchio della madre

Codice del marchio applicato
in precedenza all'animale ⁽¹⁾

Sesso (M/F)

Data di nascita dell'animale/...../..... Data di applicazione del marchio/...../.....

Data ingresso in stalla/...../..... Nato in azienda Razza _____

Origine dell'animale: Paesi Terzi (3) Paese di provenienza: _____

Detentore (cognome, nome): _____ Cod. fiscale _____

Proprietario (cognome, nome) (2): _____ Cod. fiscale _____

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me riportate nel presente atto rispondono a verità:

Data di compilazione/...../..... Firma _____

- (1) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o per sostituire marche perse nei soli casi consentiti da normative vigenti
- (2) Dati riferiti al proprietario; da compilarsi se diverso dal detentore
- (3) Indicare il Paese Terzo di provenienza

10,4 cm

14,5 cm

Retro

Da compilarsi nel caso si utilizzi la presente
cedola come Passaporto provvisorio

In data ___/___/___

Azienda di destinazione
(primo spostamento)

In data ___/___/___

Azienda di destinazione
(secondo spostamento)

Spett.
 Servizio Veterinario
 Azienda USLdi.....
 Via.....
 CAP CITTA'.....
 PROVINCIA

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto⁽⁴⁾ in data:/...../.....

presso _____

Comune _____ Prov. _____

(4) Cancellare la dizione non corretta

Fronte

ALLEGATO III

SERVIZIO VETERINARIO
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE BOVINA

REGIONE AZIENDA U.S.L.

CODICE AZIENDALE (6)

CODICE A BARRE (matricola dell'animale)

Detentore (Cognome e Nome) Cod. fiscale

Proprietario (Cognome e Nome) Cod. fiscale

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Marca auricolare: Sesso (M/F)

Razza Data nascita/...../.....

Marca della madre⁽¹⁾ Codice progetto⁽⁵⁾

Marca precedente⁽²⁾ Codice Paese d'origine

Data ingresso in stalla/...../..... Data rilascio/...../.....

CODICE A BARRE (razza, sesso e data di nascita)

Timbro

Firma DEL VETERINARIO RESPONSABILE

10,4 cm

14,5 cm

Retro

PASSAGGI DI DETENZIONE DELL'ANIMALE

Codice Azienda di destinazione: Data di ingresso in stalla/...../.....

Firma del detentore 1

Codice Azienda di destinazione: Data di ingresso in stalla/...../.....

Firma del detentore 2

Codice Azienda di destinazione: Data di ingresso in stalla/...../.....

Firma del detentore 3

Codice Azienda di destinazione: Data di ingresso in stalla/...../.....

Firma del detentore 4

(4) Bovino maschio intero richiesto a premio con domanda n.	<input type="text"/>
(4) Bovino maschio castrato richiesto a premio prima domanda n.	<input type="text"/>
(4) Bovino maschio castrato richiesto a premio seconda domanda n.	<input type="text"/>

(1) Obbligatorio per gli animali identificati dopo il 01.01.1998.
 (2) Da compilare per gli animali importati dai Paesi Terzi.
 (3) Cancellare la dizione non corretta.
 (4) Da compilare per gli animali maschi per i quali è stata fatta richiesta di premio comunitario.
 (5) Da compilare a cura del responsabile del progetto a cui l'animale partecipa.
 (6) Azienda di nascita (o di prima importazione)

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto⁽³⁾ in data:...../...../.....

presso _____

Comune _____ Prov. _____

ALLEGATO IV

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER BOVINI

Num. ordine	Marchio di identificazione	Razza	Sesso (M/F)	Codice della madre	CARICO O NASCITA				SCARICO O MORTE			Marchio precedente	Estremi modello 4 (4)
					Nato in azienda (Inserire H) o acquistato (Inserire A)	Data di nascita	Data Ingresso	Provenienza (1) (3)	Morto in azienda (Inserire M) o venduto (Inserire V)	Data di morte o di vendita	Destinazione (2)		
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				
					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				

(1) Per gli animali che arrivano nell'azienda andrà trascritto il codice aziendale od il nome e indirizzo del detentore dell'azienda di provenienza.

(2) Per gli animali che lasciano l'azienda andrà trascritto il codice aziendale od il nome e indirizzo del detentore dell'azienda di destinazione.

(3) Per gli animali provenienti da altri Paesi indicare il numero del certificato sanitario di scorta rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti

(4) Per gli animali morti in azienda indicare il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti

PAGINA N _____

02A03223